



**SERVIZI TECNICI E DIREZIONE LAVORI  
DOPO IL D.M. 49/2018**

A Domanda Risponde **Battista BOSETTI**

**12 LUGLIO 2018**



**DI SEGUITO LE VOSTRE DOMANDE  
A CUI L'ESPERTO RISPONDERA' IN DIRETTA**



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

### 1) Quali sono le principali novità che il D.M. 49/2018 ha apportato alla Direzione dei Lavori?

*Le novità più rilevanti sono:*

- *la soppressione di una normativa specifica sulle contestazioni e riserve che, richiamate in più occasioni nel d.m., devono essere preventivamente disciplinate nel CSA a cura del progettista (e del RUP);*
- *l'obbligo di contabilità informatizzata;*
- *alcune disposizioni sulle modifiche e varianti (sulle quali si tornerà in seguito).*

*Non costituisce grande novità nemmeno la contabilità semplificata già prevista dall'art. 210 del d.P.R. n. 207 del 2010, possibile ora per tutti i lavori inferiori a 40.000 euro (art. 15, comma 3), dove nessuno si è mai sognato di procedere a SAL intermedi operando solo sul conto finale sul relativo accertamento.*

**(segue)**



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

**(seguito)**

*La puntuale gestione del già esistente ma troppo dimenticato «Giornale dei lavori» (art. 182 del d.P.R. n. 207 del 2010) è precisata con l'obbligo di annotazione puntuale (per ciascun giorno di funzionamento del cantiere), oltre a quanto già previsto dalla norma abrogata, della qualifica e del numero degli operai impiegati; dell'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; dell'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.*

*Per gli altri adempimenti le nuove norme appaio più come un «campanello d'allarme» teso a ricordare compiti e funzioni che, ancorché previsti anche in precedenza, erano scarsamente praticati.*



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

**2) Il D.M. n. 49 del 2018 si applica alle procedure di affidamento della D.L. con determina a contrarre precedente al 22 marzo 2018 ? (in realtà il 30 maggio 2018)?**

*La risposta è negativa solo se la determina a contrattare assorbe l'affidamento e il contratto semplificato (possibile negli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, ex art. 32, comma 2, secondo periodo e comma 14, del Codice).*

*In ogni altro caso l'applicazione è obbligatoria per le procedure di affidamento della D.L. bandite prima del 30 maggio 2018 solo «in quanto compatibile» e in quanto le prescrizioni del d.m. n. 49 del 2018 siano state recepite nei Capitolati.*

*Purtroppo in molti casi sarà necessario adeguare il CSA anche di progetti già approvati.*



VIDEO  
DIRETTA

## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

**3) Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 111, comma 1, ultimo periodo, l'avviso rivolto ai dipendenti P.A. sia andato deserto, è sufficiente questa motivazione per giustificare l'affidamento al progettista?**

*L'art. 111, comma 1, ultimo periodo, deve essere letto in combinato con gli artt. 31, comma 8, 35, commi 6 e 9, e 157, commi 1 e 2, per cui la motivazione riportata nel quesito è un presupposto indispensabile ma non sufficiente: affinché l'incarico sia affidato direttamente al progettista è necessario che tale condizione fosse prevista nell'affidamento iniziale almeno come «opzione». Diversamente è necessario un affidamento autonomo dove la partecipazione del progettista originario potrebbe essere problematica.*



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

### **4) Cosa si intende per «... normativa applicabile alle stazioni appaltanti ...» di cui all'art. 102, comma 6 del Codice?**

*Il comma 6 dell'art. 102 è un capolavoro di oscurità.*

*Si ritiene che le stazioni appaltanti di cui si tratta siano le medesime amministrazioni aggiudicatrici di provenienza del collaudatore, diverse da quella che attribuisce l'incarico.*

*Il compenso per il collaudo ricade nell'incentivo ex art. 113, quindi è estraneo al salario accessorio (art. 113, comma 5-bis e C.d.C. sez. Aut. n. 6 del 2018) ma deve rispettare l'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, quindi rientrare nel trattamento accessorio, con riassegnazione del 50% all'ente di provenienza. Sul punto le sezioni della C.d.C. si sono sbizzarrite (per tutte sez. Veneto, delibera n. 1 del 5 gennaio 2018, con una complessa ricostruzione dell'istituto e dei precedenti sia normativi che giurisprudenziali).*



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

### **5) Nel caso di variazioni in corso d'opera spetta al progettista o al Direttore dei Lavori predisporre le eventuali varianti?**

*Le varianti in corso d'opera (intese come varianti progettuali, escluse le variazioni minori curate dalla D.L.) ancorché proposte e vigilate dalla D.L. e/o dal RUP (e comunque sempre da approvare da parte di quest'ultimo) spettano al progettista originario o al D.L. a seconda di quale di tali soggetti sia stata prevista la relativa opzione o la presa in carico in fase di affidamento.*

*Se in origine non era previsto l'affidamento opzionale della progettazione delle varianti (con il corrispettivo determinato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016), nei limiti di cui all'art. 106 (limiti riferiti al corrispettivo di progettazione della variante e non all'importo dei lavori invariante) è affidata dal RUP al progettista se il contratto con questi non è ancora scaduto, o in alternativa, al D.L. Se non inquadrabile nei limiti di cui all'art. 106 la progettazione della variante deve essere affidata con procedimento autonomo.*

*In ogni caso deve essere acquisito il parere del soggetto non coinvolto.*

*Spetta inevitabilmente al progettista (e a suo onere) se la variante è causata da errore od omissione progettuale (art. 106, commi 2, lett. b), 9 e 10).*





## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

### 6) Quali sono i rapporti e la divisione delle responsabilità nell'esecuzione tra il RUP e il Direttore dei lavori?

*Il RUP è responsabile delle disposizioni di servizio che impone al D.L., della vigilanza sull'operato della D.L., delle sospensioni diverse da quelle ordinate dalla D.L. e, in ogni caso, delle riprese dopo le sospensioni. È responsabile della legittimità delle varianti, della loro compatibilità economica e della loro approvazione*

*È responsabile della risoluzione delle controversie sia su aspetti tecnici che derivanti da riserve iscritte dall'esecutore.*

*Il D.L. è autonomo circa il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, purché nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP. Quindi dispone le sospensioni nei casi previsti ove non di competenza del RUP, gestisce la documentazione contabile, controlla la coerenza tra i subappalti autorizzati e la loro effettiva esecuzione, nonché l'intervento attivo degli eventuali operatori ausiliari, risponde dell'operato dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, se previsti.*



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

**7) Quali sono le novità sostanziali previste dal D.M. 49/2018 che interessano in maniera particolare le attività gestite dagli uffici tecnici?**

*Ancora una volta la domanda è impropria, anche se gli uffici tecnici sotto il profilo funzionale e disciplinare operano nel rispetto dell'organizzazione gerarchica e strutturale dell'Ente, costituiscono solo il «braccio armato» del RUP per cui le loro attività sono quelle che il RUP affida all'ufficio. Quindi all'ufficio tecnico sono rivolte le medesime novità che interessano il RUP seppure in via mediata da quest'ultimo.*



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

### **8) La costituzione dell'Ufficio della D.L. deve sempre essere fatta preventivamente? È possibile inserire figure in corso di esecuzione?**

*La costituzione di un Ufficio della D.L. in forma complessa (con direttori operativi e ispettori di cantiere) deve essere fatta preventivamente in base alle caratteristiche e complessità dell'intervento, su indicazione del RUP che ne prevede la composizione minima.*

*Questo anche perché la composizione dell'Ufficio incide sensibilmente sul corrispettivo spettante alla D.L. da determinare preventivamente ai noti fini e obblighi di individuazione della base di gara e quantomeno della prenotazione della spesa e poi dell'assunzione del relativo impegno.*

*L'inserimento di figure in corso di esecuzione (non previste in origine o in numero eccedente quelle previste in origine, fermo restando il D.L. persona fisica unica) è ammesso solo a determinate condizioni.*

*(segue)*



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

***(seguito)***

*In disparte le integrazioni (in realtà «opzioni») prefissate già nella procedura originaria, quindi cumulabili ai fini dell'importo a base di affidamento, di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), le condizioni sono quelle ordinarie previste dall'ordinamento giuridico e, in particolare:*

- 1- impraticabilità di ricorso ad operatori alternativi o notevoli disguidi in caso di intromissione di operatori alternativi, con limite massimo del 50%;*
- 2- eventi imprevedibili, nuove disposizioni normative o sopravvenute imposizioni di autorità terze, con i limiti e alle condizioni dell'art. 106, comma 1, lett. c), sempre con incremento massimo del 50%;*
- 3- possibilità prevista in ipotesi dai documenti di gara (diversa dalle opzioni) e modifiche non sostanziali ex art. 106, comma 1, lett. e) e comma 2, nei limiti della soglia comunitaria e del 10% del contratto iniziale.*

*Diversamente (e preferibilmente) i nuovi soggetti complementari (direttori operativi e ispettori di cantiere) devono essere incaricati con le note procedure.*



## I VOSTRI QUESITI SULLE PRINCIPALI NOVITA'

### **9) Il D.L. potrà ancora occuparsi della realizzazione delle opere?**

*Il D.L. è incompatibile con qualunque soggetto coinvolto nell'esecuzione delle opere, in applicazione dell'art. 42, comma 4, del Codice e dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013. Anche se il regime di incompatibilità con l'esecutore è stato stralciato nella versione definitiva del d.m. n. 49 del 2018 (ridotto a 28 articoli dai 32 originari), sopravvive ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, probabilmente applicabile al D.L. in forza dell'articolo 21 del d.lgs. n. 39 del 2013.*

*Infine, contrariamente al codice abrogato, il D.L. è autonomo anche dall'esecutore concessionario o contraente generale, ai sensi dell'art. 31, comma 13, del nuovo Codice.*



## I VOSTRI QUESITI SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE

### **10) Quale modalità è consigliabile adottare per lavori di importo fino a 40.000 euro?**

*La risposta è banale nella sua semplicità. Sussistendo la possibilità di affidamento diretto (anche se reso inutilmente complesso dalle Linee guida n. 4 dei ANAC) è un controsenso adottare modalità diverse, tenuto conto comunque di requisiti, competenze e rotazione dell'affidatario.*

*Peraltro nulla osta all'affidamento (sempre diretto) di una sorta di «accordo quadro» concluso con un solo operatore (art. 54, comma 3, del Codice) sempre di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, in modo di avere una qualche elasticità e non essere costretti a duplicare le procedure per affidamenti singoli da 5.000, 10.000 o 20.000 euro.*



## I VOSTRI QUESITI SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE

### **11) Quale procedura di gara è consigliabile per l'affidamento di servizi tecnici tra 40.000 e 100.000 euro?**

*La scelta tra l'affidamento mediante procedure aperte o ristrette (sempre possibile) e la procedura negoziata con almeno 5 inviti (attinti da un elenco precostituito o dalle risposte a manifestazioni di interesse) sta alla sensibilità del RUP, alle caratteristiche del servizio, alla presenza di potenziali interessati (o di elenchi pertinenti) più o meno consistente.*

*Si rammenta che l'applicazione del principio di rotazione comporta (secondo le Linee guida di ANAC) che l'invito a procedimenti analoghi successivi è possibile solo se non vi è selezione numerica in riduzione dei candidati invitati (in altri termini se la procedura negoziata è ... aperta)*



## I VOSTRI QUESITI SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE

### **12) Quali sono i presupposti per la rotazione degli inviti nella gara?**

*I presupposti sono i medesimi previsti (e illustrati in incontri precedenti) per la progettazione.*

*Si ritiene tuttavia che la «rotazione» non sia di ostacolo all'invito al progettista dello stesso lavoro sia per la preferenza accordata dalla unitarietà tra progettista e D.L. sia per la differenza ontologica tra le due prestazioni.*

*Ovviamente il progettista potrà partecipare solo se non sussiste il diverso ostacolo del vantaggio competitivo a favore dell'affidatario della progettazione.*





## I VOSTRI QUESITI SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE

**13) La RdO sotto i 40.000 euro si configura come procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) pur essendo una negoziata e non una consultazione di mercato?**

*Il quesito è equivoco, primo perché l'acronimo RdO non è usato univocamente dal mercato (né definito dal Codice o dalle Linee guida), secondo perché la procedura negoziata e la consultazione del mercato non sono tra loro contraddittorie in assoluto ma possono sovrapporsi.*

*Comunque proviamo a rispondere; se la RdO è rivolta:*

- ad un solo operatore (possibile per contratti inferiori a 40.000 euro) è un affidamento diretto ex comma 2, lettera a);*
- a un numero di operatori inferiore al minimo previsto dal comma 2, lettera b) (possibile per contratti inferiori a 40.000 euro), si inquadra nel comma 2, lettera b), derogando il solo numero minimo degli operatori invitati;*
- a un numero non inferiore a quello previsto dal comma 2, lett. b), si tratta di procedura negoziata canonica con garanzie e modalità previste da quest'ultima norma.*



## I VOSTRI QUESITI SUI DOCUMENTI CONTABILI

### **14) Esiste ancora l'obbligo di bollare il registro di contabilità?**

*Con l'abrogazione dell'art. 211, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 non è più prevista la bollatura preventiva presso l'ufficio del registro delle imprese.*

*Tuttavia l'abrogazione comporta la soppressione della bollatura ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, ma non coinvolge l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo del registro di contabilità, che permane anche se, come in precedenza, solo in caso d'uso (Risoluzione Agenzia delle entrate 27/03/2002, n. 97/E).*



## I VOSTRI QUESITI SUI DOCUMENTI CONTABILI

### **15) L'obbligatorietà dei documenti contabili digitali quando entra in vigore?**

*Teoricamente da subito, in pratica fino all'adeguamento informatico della stazione appaltante (il cui ritardo nell'adeguamento deve essere motivato e, tanto per cambiare, chissà perché, comunicato ad ANAC).*

*Considerato:*

- che l'adeguamento deve avvenire mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 28, le classiche «nozze coi fichi secchi»),*
- che vanno garantite le caratteristiche di sicurezza e interoperabilità dei programmi informatici (in disparte il rispetto del caotico d.lgs. n. 82 del 2005);*
- l'obbligo delle stazioni appaltanti di rifornirsi mediante procedure di gara;*
- l'allineamento del software usato dal professionista DL con quello usato dalla stazione appaltante, se ne parlerà tra un bel po' di tempo.*



## I VOSTRI QUESITI SUI DOCUMENTI CONTABILI

### **16) Per la contabilità è possibile usare come formati aperti Excel e Word?**

*I formati Excel e Word si possono utilizzare, ma solo se integrati da routines o componenti aggiuntivi che garantiscano:*

- a) integrità, non modificabilità e autenticità delle annotazioni e sottoscrizioni;*
- b) interoperabilità (leggibilità, interazione automatica con altri sistemi informativi per scambio di informazioni, si suppone in dotazione alla stazione appaltante ma anche di terzi, es. direttori lavori subentranti, collaudatori, progettisti per l'implementazione delle varianti).*

*Per il momento si possono solo immaginare le complicazioni e gli inconvenienti già accennati nella risposta al quesito precedente, oltre alla molteplicità delle opzioni software la cui comunicazione tra l'uno e l'altro sarà una chimera per un periodo non breve.*



## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

**17) Il dipendente comunale nominato D.L. di un appalto per il quale è stato progettista può rifiutare l'incarico?**

*Non sussiste alcuna incompatibilità tra il progettista e il D.L.*

*Quindi se il dipendente ha le competenze professionali la risposta è negativa e pertanto non può rifiutare l'incarico che rientra tra i propri compiti istituzionali. Solo in presenza di illegittimità della nomina (esempio il dipendente è anche RUP e l'importo dell'appalto è particolarmente complesso o rilevante oppure superiore a 1.500.000 o è stato validatore dello stesso progetto, oppure incorra in altri motivi che ostano alla nomina), può opporsi ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 3 del 1957 ma se la nomina è confermata, deve adeguarsi. Può rifiutarsi solo se la nomina si pone in contrasto con una norma penale (ad es. esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.)*



## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

### **18) Quali responsabilità sono in capo al Direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 5 commi 4 e 6 della 49/2018?**

*Ai ritardi e alle sospensioni in fase di consegna di cui all'art. 5 del d.m. n. 49 del 2018, si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 10 dello stesso d.m. pertanto:*

*In ambedue i casi, comma 4 e comma 6, la norma fa riferimento ritardo imputabile alla Stazione appaltante e alla sospensione disposta dalla Stazione appaltante. Ora, per Stazione appaltante si può intendere sia il D.L. (che ne costituisce il braccio operativo) nei casi di cui all'art. 107, comma 1, del Codice, o il RUP ai sensi del comma 2 della stessa norma (mentre la ripresa è sempre di competenza del RUP). Pertanto il DL sarà responsabile solo per comportamenti illegittimi «propri» o per atti e comportamenti contrari alle disposizioni del RUP.*

*In ogni caso il DL è responsabile dei ritardi e delle sospensioni a lui imputabili (anche in relazione all'omessa o errata attestazione di cui all'art. 4 del d.m. n. 49 del 2018) nonché alle sospensioni dallo stesso disposte arbitrariamente, senza motivazioni accettabili o non condivise dal RUP.*



## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

### **19) Quali sono gli aspetti specifici da applicare nell'ipotesi di consegna d'urgenza?**

*Come noto la consegna d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, o per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il D.L. indica sul verbale di consegna le lavorazioni che l'esecutore deve eseguire subito, comprese le opere provvisoriale.*

*Si noti che è sempre preferibile la consegna d'urgenza anticipata nelle more della stipula del contratto in luogo della stipula del contratto anticipata rispetto al periodo di stand still.*



## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

**20) La Direzione Lavori può autorizzare varianti non sostanziali al progetto (variata distribuzione della spesa)?**

*La risposta è negativa per le varianti sostanziali o non sostanziali, in quanto «varianti».*

*La D.L. può introdurre esclusivamente «modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP» (art. 8, comma 7, del d.m. n. 49 del 2018, cosiddette «varianti non varianti»). La regolamentazione dei rapporti tra D.L. e RUP deve definire i tempi di risposta, il silenzio-assenso ecc.*

*Ovviamente la mancata modifica dell'importo del contratto non è sufficiente per riconoscere al D.L. tale autonomia, in quanto la modifica non deve comunque incorrere nell'ostacolo spesso insormontabile dell'articolo 106, comma 4, lettera a), del Codice, ostacolo che può sussistere anche in caso di invarianza dell'importo del contratto.*





## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

### **21) Cosa cambia in maniera sostanziale per l'impiegato comunale che deve verificare la D.L. affidata all'esterno?**

*La responsabilità della verifica delle prestazioni del D.L. esterno compete al RUP (artt. 21, comma 4, lettera b) e 101, comma 1, del Codice) e non al «semplice» impiegato comunale.*

*Sostanzialmente non cambia nulla rispetto al Codice e al Regolamento abrogati, in quanto i compiti sono semplicemente «ribaditi» dal nuovo Codice, dalle Linee guida n. 3 di ANAC e, indirettamente, dal d.m. n. 49 del 2018. In altre parole le nuove norme appaio più come un «campanello d'allarme» teso a ricordare compiti e funzioni che, ancorché previsti anche in precedenza, erano scarsamente praticati. Ad esempio, il controllo preventivo, della fattibilità dell'intervento, degli atti contabili e dei verbali di sospensione prodotti dal D.L., l'emissione dei certificati di pagamento e dei verbali di ripresa (che competono sempre al RUP), l'approvazione dei sistemi contabili informatizzato o della deroga al loro utilizzo, la gestione delle riserve e del contenzioso, l'interfaccia tra il D.L. esterno e il collaudatore e la Stazione appaltante, sono sempre esistiti e sempre in capo al RUP.*

*Semmai le uniche novità sostanziali sono:*

- da una parte il particolare regime di gestione del contenzioso sulle riserve dell'appaltatore, che in assenza di norme specifiche, deve essere previsto dal CSA e il RUP lo deve non solo condividere bensì individuare;*
- dall'altra l'accertamento che il personale dei subappaltatori sia retribuito senza ribasso sul costo della manodopera (adempimento imposto dall'art. 105, comma 14, del Codice, ormai da due anni, ma ampiamente disatteso).*



## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

### **22) Il RUP non iscritto ad un albo professionale può svolgere anche l'attività di Direzione Lavori?**

*La questione è controversa. Si ritiene che la risposta sia affermativa almeno fino a quando non saranno operative le apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo od Ordine.*

*(peraltro la questione riguarda anche il RUP che non sia D.L., ai sensi del punto 4.2 delle Linee guida n. 3 di ANAC).*

*Ovviamente, anche nelle more del futuro obbligo di iscrizione (se e quando sarà vigente) il RUP deve essere in possesso dell'abilitazione e devono essere rispettate le competenze professionali.*



VIDEO  
DIRETTA

## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

### **23) Quali sono i requisiti specifici di natura tecnica per il direttore dei lavori?**

*Anche in questo non è cambiato nulla.*

*I requisiti specifici di natura (in disparte l'ovvia assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice) sono il titolo professionale e la relativa abilitazione pertinente l'intervento in base alle competenze professionali. Dopo di che sono i medesimi requisiti previsti per i progettisti dell'intervento dalle linee guida n. 1 di ANAC in funzione dell'importo dell'affidamento, che qui è inutile riportare.*

*Non è mai abbastanza sottolineato che se l'incarico è affidato ad un operatore plurisoggettivo (associazione professionale, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo) il D.L. si avvale dei requisiti dell'operatore plurisoggettivo ma deve essere individuato specificatamente come persona fisica (così come il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se non coincidente con il D.L.).*



## I VOSTRI QUESITI SU RESPONSABILITA' E IMCOMPATIBILITA'

**24) Può il professionista invitato ad una procedura negoziata costituire un RTP in cui il capogruppo sia un altro professionista?**

*La risposta è negativa. Malgrado l'orientamento giurisprudenziale non univoco, la modifica del RTP candidato e invitato rispetto al RTP offerente (così come per tutti i RTI) è ammessa a condizione che non muti il capogruppo mandatario e nella costanza della idoneità dei requisiti richiesti.*

*Costituiscono eccezione le modifiche nei limitati e ristretti casi di cui ai commi da 17 a 19-ter dell'art. 48 del Codice, che possono intervenire in ogni fase della gara e dell'esecuzione.*

# **GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE**



**Per info contattateci a:**

 **posta@asmel.eu**

 **800 165654**

 **www.asmel.eu**